



COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO

PROVINCIA DI LUCCA

UFFICIO TRIBUTI

(tel. 0583 696984)

e-mail: tributi@comune.piazzaalserchio.lu.it

INFORMATIVA IMU ANNO 2020

Per effetto dell'art.1 commi da 738 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), a decorrere dal **1° gennaio 2020**, è stata istituita la "**nuova IMU**" ed è stata **abrogata la TASI**.

Si informa che con Deliberazione n. 7 del **19/05/2020** il Consiglio Comunale ha approvato le aliquote della **nuova IMU** come di seguito riportato:

1)	ABITAZIONE PRINCIPALE Categorie diverse da A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze (L'esenzione si applica a tutte le fattispecie previste dalla Legge) Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 1, comma 741, lett. b), della Legge n. 160/2019, ed immobili equiparati all'abitazione principale ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. c), della Legge n. 160/2019;	ESENTE
2)	ABITAZIONE PRINCIPALE Categorie A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze Detrazione : Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 1, comma 741, lett. b), della Legge n. 160/2019 (comma 748);	6,00 ‰ 200,00
3)	AREE EDIFICABILI	10,6 ‰
4)	ALTRI FABBRICATI (comma 754) FABBRICATI CLASSIFICATI NELLE CATEGORIE D1, D4, D5 per i quali il versamento deve essere ripartito come segue: Quota di competenza dello Stato 7,60 ‰ quota comune 3‰ (comma 753 L. 160/2019)	10,6‰ 10,6 ‰
5)	FABBRICATI RURALI ad uso strumentale e beni merce (comma 750 e 751) TERRENI AGRICOLI Comma (752)	1, ‰ ESENTI
6)	UNITA'IMMOBILIARI concesse in comodato omiss. (comma 747)	Imponibile ridotto del 50%

- Si considera **abitazione principale** l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, **nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.**
- Si considerano pertinenze dell'abitazione principale, esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Riduzioni:

1) La base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

- per i **fabbricati dichiarati inagibili**

- per gli immobili di interesse storico artistico;

- per le unità immobiliari, fatta eccezione pe

A/8 e A/9, concesse **in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado** che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente

nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali

A/1, A/8 e A/9. In caso di morte del comodatario, il beneficio si estende al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Sempre per effetto della Legge di bilancio 2020, art. 1 commi 738/787, non è più prevista la possibilità di assimilare ad abitazione principale l'immobile posseduto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza. Quindi per gli AIRE tutti gli immobili posseduti in Italia sono soggetti ad imposta, senza eccezione.

Si ricorda che con deliberazione G.C. n. 20 del 24/03/2017 sono stati modificati i valori di riferimento da considerare quale base di calcolo per IMU e TASI relativamente alle Aree Fabbricabili e precisamente:

LOCALITA'	RESIDENZIALE	ATTIVITA' PRODUTTIVE
Piazza al Serchio	€ 25,00	€ 23,00
Nicciano, S. Michele, San Donnino	€ 20,00	€ 19,00
Colognola, Cogna, S. Anastasio, Cortia, Borsigliana, Livignano, Petrognano, Gragnana	€ 19,00	€ 19,00

Il versamento dell'IMU deve essere effettuato in AUTOLIQUIDAZIONE, pertanto il Comune non invia alcun modello di pagamento pertanto i contribuenti devono provvedere autonomamente in due rate:

- Acconto entro il 16/06/2020
 - Saldo entro il 16/12/2020
- Oppure in una unica soluzione entro il **16 giugno**



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. *Yanni Daniela*)

[Handwritten signature]